

### **Contributo integrativo e volume affari IVA.**

Gli iscritti agli albi d'Ingegnere e d'Architetto, titolari di Partita IVA, ai sensi dell'art.10 della Legge n°6/1981 sono tenuti al versamento del Contributo integrativo ad Inarcassa "indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore". La casistica merita qualche attenzione nei casi di fatture ad Enti pubblici con l'Iva ad esigibilità differita. La legge citata, e lo statuto, scorrelano reddito e volume affari iva seppure entrambi professionali, per cui una fattura ad esigibilità differita mentre non contribuisce a formare il reddito professionale dell'anno di emissione, rileva sul volume d'affari, con ulteriore versamento del contributo integrativo del 2% ancorché lo stesso non sia stato incassato.

### **Contributo integrativo e rapporti di collaborazione.**

Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Esso non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati. La sua esplicita richiesta costituisce a tutti gli effetti una riscossione indebita. Quando l'utente finale della prestazione è invece lo stesso richiedente ingegnere, architetto, associazione di professionisti o società d'ingegneria (ad esempio opera realizzata dalla stessa società) il contributo del 2% è dovuto.

### **Contributo integrativo variabile in associazioni di professionisti.**

Per la fatturazione d'Associazioni di Professionisti, ad esempio con Ingegneri e/o Architetti e Geometri o Commercialisti, ove il contributo integrativo è diverso, può essere valido al momento, l'esempio di Società composta da 1 ingegnere e 1 commercialista con partecipazione al 40% ciascuno degli utili ed 1 geometra con partecipazione al 20%:

1) Imponibile		€	1.000,00
2) Contr. Integrativo Inarcassa	(€ 1000*40%) x 2%	€	8,00
3) Contr. Integrativo C.P.G.	(€ 1000*20%) x 4%	€	8,00
4) Contr. Integrativo C.N.P.A.D.C.	(€ 1000*40%) x 4%	€	16,00
5) I.V.A. 20% (1+2+3+4)		€	206,40
6) Totale		€	1.238,40

Ipotesi tutta da verificare a consuntivo, con l'attribuzione dell'utile conseguito in capo ai singoli associati, sulla base della partecipazione ai sensi dell'art. 5 del T.U. Infatti, non solo è erroneo il riferimento del 40 o 20% dell'imponibile, poiché la partecipazione è riferita agli utili, ma la stessa quota è suscettibile di variazione dai dichiaranti entro il termine ultimo per la Dichiarazione dei Redditi (il 31 ottobre). Scartata l'ipotesi d'assoggettare tutto l'imponibile al 2% e quella dell'esposizione unica al 4%, la quale denoterebbe un "comportamento fiscale" quanto meno scorretto, l'elevazione del contributo integrativo da parte d'Inarcassa al 4% come da modifiche statutarie, elimina interpretazioni di sorta. Per ovvi motivi fiscali l'elevazione di detto contributo non può che entrare in vigore dall'inizio dell'anno contabile: 1 gennaio 2009 oppure 1 gennaio 2010.

### **31 ottobre scade la dichiarazione on line 2007.**

Ultimi giorni per la dich Inarcassa senza sanzioni, ma solo on line. Per effettuarla: codice identificativo e password rilasciati da Poposondrio, **800248464** (in genere 15 gg. dalla richiesta). Non ancora on line? Peccato!

### **Professionisti junior.**

Ingegneri ed architetti di laurea breve, iscritti ai rispettivi albi professionali, sezione B (elenco triennali), con Partita Iva e non soggetti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria sono tenuti all'iscrizione ad Inarcassa, con modalità e contribuzione analoga a tutti gli altri iscritti.

### **Minimi: fatture con bollo.**

Fatture emesse da contribuenti fruitori regime dei minimi, verso uffici giudiziari (C.t.u. ad es.) sono soggette a imposta bollo € 1,81, se importo supera € 77,47 (risoluzioni 365 e 366/E 3.10.08 Agenzia Entrate). Info consulente.

### **Studi di settore.**

Sentenza Commissione tributaria Reg. Torino, 33/34 del 25.9.08, accertamento per il 2000, basato su parametri dpcm del 29.1.96, sancisce: necessario che dati determinanti contestazione maggior reddito siano supportati da argomentazioni inerenti la precisa situazione di fatto. Elaborato d'ufficio senza motivazioni e criteri nega diritto difesa contribuente.

### **Riscatto laurea vincolante per Inps.**

Messaggio 22427/08: chi ha pagato riscatto laurea non può più tornare indietro. Diversi dipendenti pubblici (*come dispone art.79 c.11, DL 112/08 convertito in L.n°133/08 che, con anzianità contributi di 40 anni, amm.ne pubblica può risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso*) pare vogliano rinunciare al riscatto di laurea, già pagato, per non incorrere nella risoluzione del contratto. (Italia Oggi 9.10.08).

### **Ravvedimento operoso termini.**

Art.13 dlgs. n°472/97 recita:contribuente può valersi dell'istituto, nel termine max di 1 anno da violazione, prima però che siano iniziate le operazioni di verifica da parte degli organi di controllo. Ctp di Milano, sez. XVI, sent. 146/08.